REGOLAMENTO REGIONALE 2 NOVEMBRE 1998, N. 36.

«Modificazioni del regolamento regionale 9.8.1995, n.34 - Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.68 DEL 18 NOVEMBRE 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il sequente regolamento:

Art. 1

(Modificazione degli artt. 1, 4 e 15)

- 1. Al comma 2 dell'art. 1 le parole "dell'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 32".
- 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 dopo le parole "delle Province" la parola "o" è sostituita dalla parola "per".
- 3. Al comma 1 dell'art. 15 dopo le parole "animali selvatici" la parola "e" è soppressa. Art. 2
- 1. L'art. 5 del Regolamento è sostituito dal seguente:
- "Art. 5. (Prelievo delle specie allevate)
- 1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del comma 7 dell'art.12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei soli centri privati, al titolare, ai suoi dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art.13 della legge anzidetta.
- 2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti". Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 2 novembre 1998

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa del Consigliere Zuccherini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 10 settembre 1997, atto consiliare n. 1267 (VIa Legislatura).
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IVa "Affari sociali", con competenza referente, e IIa "Affari economici", con competenza consultiva, il 15 settembre 1997.
- Riassegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali
- Igiene e sanità Istruzione Cultura Sport" il 15 gennaio 1998.
- Effettuata sull'atto apposita audizione con i soggetti interessati in data 3 giugno 1998.
- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 22 settembre 1998, con parere e relazione del Presidente Antonini (atto n. 1021/bis).
- Esaminato ed approvato, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1998, deliberazione n. 601.
- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione n.33, prot. n.98/1228 del 23 ottobre 1998, con annullamento della parte in cui prevede la modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento regionale n.34/95.